

# STATUTO ASSOCIAZIONE "INFO IRPINIA"

## COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE E DURATA

### - Art. 1 -

E' costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, denominata "Info Irpinia" con sede in Avellino, alla via Lorenzo Ferrante n° 88.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### - Art. 2 -

E' un'Associazione Socioculturale senza scopo di lucro che svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Provincia di Avellino e della Regione Campania.

### - Art. 3 -

La durata dell'associazione è illimitata.

## OGGETTO SOCIALE

### - Art. 4 -

L'Associazione si propone di perseguire finalità di utilità sociale a favore di associati e di terzi, puntando a far rinascere e promuovere la Provincia di Avellino attraverso la valorizzazione dei suoi pregi culturali, tradizionali ed enogastronomici. L'Associazione si propone altresì di incentivare il turismo e tutelare i patrimoni naturalistici d'Irpinia, di fare sensibilizzazione e di proporre modelli di sviluppo partecipati ed in piena armonia con il territorio. Al fine di realizzare tali obiettivi l'Associazione partecipa ed organizza: convegni, conferenze, proiezioni, gite, visite guidate, concorsi, mostre, manifestazioni; effettua studi e ricerche, realizza video-documentari, reportage fotografici e cortometraggi; fa petizioni, diffonde note informative a mezzo stampa; realizza elaborati e collaborazioni con associazioni, aziende, comuni ed enti sia pubblici che privati; comunica attraverso tutti i maggiori social network, facebook, twitter, instagram, google plus, youtube ed il sito internet [www.infoirpinia.it](http://www.infoirpinia.it).

## AMMINISTRAZIONE

### - Art. 5 -

L'Associazione è amministrata da un *Ufficio di Presidenza* composto da 5 membri scelti fra i soci. Questo direttivo viene eletto ogni 5 anni dall'Assemblea ordinaria ed i membri uscenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni del Presidente decade l'intero *Ufficio di Presidenza* e si procede alle votazioni; mentre in caso di dimissioni, decesso o espulsione di un membro del direttivo si procederà alla sua sostituzione nella prima Assemblea utile.

### - Art. 6 -

L'*Ufficio di Presidenza* nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario ed un Consigliere. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'*Ufficio di Presidenza* e dell'Assemblea. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e prelievi. In caso di assenza del Presidente il suo ruolo si trasferisce di diritto al Vicepresidente; mentre il Tesoriere si occupa della redazione del bilancio preventivo e consuntivo da approvare entro il 30 aprile di ogni anno.

### - Art. 7 -

L'*Ufficio di Presidenza* è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei Soci dal presente statuto. L'*Ufficio di Presidenza* cura: l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del direttivo; l'organizzazione di tutte le attività; l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; provvede alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo, fissando l'importo della quota associativa annuale; provvede alle nomine; ha potere di ogni delega; delibera norme e regolamenti speciali; delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione ivi comprese la costituzione di organismi, enti, comitati, circoli, sezioni ed imprese sociali; prende d'urgenza i provvedimenti che appaiono necessari nell'interesse del sodalizio salvo la rettifica dell'Assemblea; nomina collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

### - Art. 8 -

I Revisori dei Conti vengono eletti fra i soci in Assemblea, nel numero di 2 membri, e restano in carica per 5 anni. Il loro compito è di certificare il bilancio.

- Art. 9 -

I Proviviri vengono eletti fra i soci in Assemblea, nel numero di 2 membri, e restano in carica per 5 anni. Il loro compito è di dirimere eventuali controversie all'interno dell'Associazione. E' l'organo a cui si possono indirizzare i ricorsi dei Soci o degli aspiranti Soci non ammessi.

SOCI

- Art. 10 -

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento annuale della quota associativa.

- Art. 11 -

Tutti i Soci hanno eguali diritti ed eguali obblighi nei confronti dell'Associazione, hanno diritto di voto nelle assemblee e possono far parte di Commissioni interne. Tutti possono candidarsi all'*Ufficio di Presidenza* ad esclusione soltanto dei Soci iscritti a partiti politici.

- Art. 12 -

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta entro il 30 settembre di ciascun anno, altrimenti saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e dovranno effettuare il versamento del contributo associativo annuale, se dovuto.

- Art. 13 -

I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni dell'*Ufficio di Presidenza*, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del direttivo, all'esclusione del socio. L'esclusione o la non ammissione, può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di Associazione, sempre su delibera motivata dall'*Ufficio di Presidenza* e ratificata dall'Assemblea. Il socio escluso o non ammesso ha comunque facoltà di presentare ricorso entro 60 giorni dalla delibera presso i Proviviri. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

- Art. 14 -

Il tesseramento si apre il 1° gennaio e si chiude il 30 giugno di ogni anno: gli iscritti acquisiscono immediatamente la qualifica di socio.

ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 15 -

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci ed è convocata dall'*Ufficio di Presidenza* o dal presidente, a cui compete presiederla. In mancanza di quest'ultimo sarà presieduta dal Vicepresidente. L'Assemblea si riunirà tutte le volte che sarà necessario, ma indispensabilmente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile.

- Art. 16 -

I Soci possono essere convocati a mezzo sms, telefonata, messaggio su facebook o mail previo avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima dell'adunanza; in alternativa la convocazione è ritenuta valida mediante l'affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

- Art. 17 -

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata, almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Ogni socio presente potrà ricevere fino a 3 deleghe e spetta al Presidente la verifica della regolarità delle deleghe. Hanno diritto ad intervenire ed a votare nell'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Nel caso di elezioni il Presidente nomina 2 scrutatori.

- Art. 18 -

L'Assemblea provvede ad eleggere l'*Ufficio di Presidenza*; ad approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo; a ratificare le delibere dell'*Ufficio di Presidenza*; ad approvare gli indirizzi programmatici e strategici; a ratificare i nuovi Soci o a deliberare sull'esclusione di un socio con possibilità, per egli, di presentare ricorso presso i proviviri entro 60 giorni; a deliberare sulle modifiche statutarie con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei Soci e maggioranza di  $\frac{2}{3}$  degli stessi, o sullo scioglimento dell'associazione come definito nel successivo art.23. Tutte le altre delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi da presenti e delegati. I verbali di ogni adunanza in Assemblea saranno redatti a cura del segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, successivamente saranno posti agli atti.

- Art. 19 -

E' possibile istituire delle Commissioni, su proposta dell'*Ufficio di Presidenza* e successiva convalida assembleare, per ogni area territoriale o interesse dell'oggetto sociale. Le Commissioni saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, scelti fra tutti i Soci e, nel loro seno, nomineranno un Presidente. Tali Commissioni vengono rinnovate unilateralmente all'*Ufficio di Presidenza*. In caso di dimissioni o di decesso di un membro, la Commissione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, richiedendone la convalida all'Assemblea.

PATRIMONIO

- Art. 20 -

Il patrimonio sociale è indivisibile fra i soci. Da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività. Il patrimonio è costituito da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

- Art. 21 -

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile l'*Ufficio di Presidenza* deve sottoporre all'Assemblea il rendiconto per l'approvazione. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia interesse a consultarlo. Gli eventuali avanzi di gestione, conseguiti alla fine di ogni esercizio finanziario, devono essere riportati nel rendiconto dell'anno successivo, reinvestendoli a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

RISERVATEZZA

- Art. 22 -

Tutti i soggetti chiamati ad operare nell'ambito degli organi dell'Associazione, sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente all'attività svolta all'interno dell'Associazione.

SCIoglimento

- Art. 23 -

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di  $\frac{3}{4}$  dei soci e  $\frac{3}{4}$  dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà devoluto ad altre associazioni operanti in analogo settore e comunque a fini di utilità sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 -

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.